



## Tribunale di Latina

DECRETO 19/2020

**Oggetto: proroga sino al 31-7-2020 regolamentazione attività giurisdizionale in ordine all'emergenza COVID 19 (come prevista dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ), ai sensi dell' art 3 del D.L. n. 28 del 30-4-2020 .**

### Premessa

Atteso che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 30-4-2020 n. 28 viene prorogato al 31 luglio il termine originariamente fissato al 30-6-2020, dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sino al quale l'organizzazione dell'attività giurisdizionale è rimessa ai Presidenti di Tribunale, (previa intesa e interlocuzione con Il presidente della Corte d'Appello, Il Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica in sede, il COA, la Camera Penale) ,

Il decreto organizzativo n. 15 del 14-4-2020 relativo a questa fase emergenziale deve intendersi riferito sino alla data del 31 luglio 2020;

Per quanto attiene il settore civile va specificato che ai sensi del richiamato art. 3 comma 1 del D.L. n.28 del 30-4-2020 è previsto testualmente :

*All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3:*

*1) alla lettera a) le parole «cause relative ad alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «**cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti**» e le parole «procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti; procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti «**procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti**»;*

risulta evidente che i procedimenti sopraindicati , dovranno essere trattati ;  
la trattazione avverrà sempre secondo le modalità indicate nel richiamato decreto organizzativo e cioè , ove non sarà possibile la trattazione mediante scambio di note telematiche e/o da remoto, i giudici terranno conto nella celebrazione delle udienze della necessità di rispettare le prescrizioni normative previste in ragione dell'emergenza epidemiologica e pertanto i processi dovranno essere fissati per ciascuna udienza in numero contenuto e con adeguati intervalli temporali in maniera tale da evitare assembramenti.

### **Settore penale**

Per quanto attiene il settore penale tenuto conto della proposta del Presidente della sezione penale, che in ragione del prolungamento della fase emergenziale sino al 31 luglio, ravvisa la necessità di individuare i procedimenti che verranno trattati dai giudici onorari di pace assegnati alla sezione penale, nonché l'integrazione relativa alla trattazione dei procedimenti in sede di riesame di misure cautelari reali si prevede che :

**1) I Giudici onorari di Pace assegnati alla sezione penale** indicheranno al Presidente della Sezione Penale i procedimenti che in ragione dei criteri di priorità vigenti, –potranno essere trattati nei mesi di giugno e luglio - tenuto conto che potranno essere fissate complessivamente (tra tutti i giudici) al massimo cinque udienze al mese al fine di trattare processi fissati per la discussione (non tra quelli inclusi nel decreto n. 17/2020) anche con riferimento a richiesti riti alternativi;

**a)** ciascun Giudice onorario di Pace potrà presentare istanza al Presidente della sezione penale indicando – entro il venti del mese precedente - la data in cui verrà tenuta l'udienza, con l'indicazione analitica dei procedimenti e del numero degli stessi e specificando gli adempimenti necessari nonché gli orari, prevedendo eventualmente anche l'accorpamento in una determinata udienza dei processi pendenti in più udienze (con decreti di differimento e /o anticipazione);

**b)** il Presidente della sezione penale, ricevuta l'istanza, valuterà se sarà possibile tenere l'udienza richiesta, considerando l'eventuale pendenza in quello stesso giorno di altre udienze Collegiali, della Corte di Assise e dei giudici monocratici ed anche della disponibilità di un'aula ove è possibile osservare l'obbligo della distanza;

**c)** in caso di accoglimento della richiesta, verrà data comunicazione, immediatamente, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine l'udienza ed i procedimenti che verranno trattati.

**2) Per le procedure di competenza del Tribunale del riesame relative a misure reali (sequestri preventivi, probatori e conservativi) si prevede :**

**a)** il differimento – in assenza di istanza da parte del difensore o dell'interessato - delle udienze a data successiva al 3 giugno del 2020;

**b)** per tali procedure, in forza dell'art. 83 comma 9 d.l. n. 18/2020 convertito nella legge 27/2020, **i termini di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p. decorreranno dal 4 giugno del 2020;**

**c)** nel caso in cui gli atti siano pervenuti in data anteriore al 9 marzo i medesimi termini riprenderanno a decorrere dal 3 giugno del 2020;

**d)** la prima udienza utile per la trattazione di questi procedimenti sarà quella del **4 giugno del 2020;**

le udienze si svolgeranno nell'aula penale ad orari prestabiliti con intervalli temporali adeguati al fine di evitare assembramenti.

**Per quanto attiene l' accesso al pubblico, permangono le precedenti disposizioni relative alle limitazioni dell'accesso al pubblico;**

**Ai magistrati e ai giudici onorari è raccomandato** di trasmettere alle cancellerie in tempo utile l'elenco dei procedimenti che verranno trattati con indicazione della data e dell'orario (per il civile con riferimento ai procedimenti che verranno trattati con modalità ordinarie), in maniera tale che vengano trasmessi al personale addetto alla vigilanza gli elenchi delle parti e dei difensori che potranno accedere agli uffici giudiziari in ragione dei processi che verranno celebrati.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura al Consiglio Giudiziario in sede , al Presidente della Corte d'Appello in sede, al Procuratore Generale c/o la Corte d'Appello in sede, al Procuratore della Repubblica in sede, al Coa, in sede ,alla Camera Penale in sede, ai Presidenti di sezione, ai coordinatori dei settori, a tutti i magistrati togati e onorari, ai giudici onorari di Pace degli uffici del Giudice di Pace del circondario di Latina.

Latina 5-5-2020

Il Presidente del Tribunale  
Caterina Chiaravalloti